

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 86

presentata dai Consiglieri regionali
MELE - CANU - ENNAS - GIAGONI - PIRAS

il 9 dicembre 2019

Norme in materia di formazione specialistica di medici e di laureati non medici di area sanitaria.
Abrogazione della legge regionale n. 5 del 1992,
del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013 e della legge regionale n. 9 del 2015

RELAZIONE DEI PROPONENTI

È nelle finalità e scopi della presente proposta di legge disciplinare in maniera compiuta la formazione specialistica dei medici, dei medici di medicina generale e dei professionisti non medici di area sanitaria, incentivandone il percorso specialistico e, soprattutto, qualificarne la formazione universitaria. A tal fine, rilevato che la normativa nazionale alla quale si ispira l'attuale disciplina della formazione specialistica in medicina è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), successivo alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) ed evidenziate le ultime disposizioni tese a sistematizzare, uniformandole a livello nazionale, le disposizioni statali vigenti, si propone l'abrogazione della legge regionale n. 5 del 1992.

La presente proposta di legge, inoltre, si pone l'obiettivo di:

- individuare i candidati che possono concorrere ai posti finanziati dalla Regione autonoma della Sardegna a favore delle scuole di specializzazione della Regione e presso le altre sedi, all'uopo individuate dalle istituzioni competenti sul territorio regionale, nazionale e/o transnazionali, regolarmente accreditate, con le quali stipulare i contratti di formazione finanziati con risorse statali e con risorse regionali;
- stabilire le modalità di erogazione dei contributi regionali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti, garantendosi la permanenza dello specializzando, beneficiario del contributo, per un periodo contrattuale minimo.

Uno sguardo al panorama normativo nazionale e regionale consentirà di contestualizzare, sotto il profilo giuridico, i problemi legati a questo specifico argomento e le proposte normative finalizzate al loro superamento.

Nella stesura della presente proposta di legge ci si è avvalsi della normativa nazionale vigente, dell'analisi della normativa già adottata da alcune regioni italiane, a statuto speciale e non, e dello studio realizzato da MÈIGOS a giugno 2019, recentemente presentato nella Commissione competente.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e in particolare l'articolo 6, comma 2, prevede la stipula di appositi protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione.

In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali.

Sono stati presi in considerazione il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) e il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, il Titolo VI (articoli da 34 a 46) che disciplina la formazione dei medici specialisti ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con apposito decreto il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, in relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero globale dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 617 dell'8 luglio 2019 definisce:

- i posti disponibili per l'anno accademico 2018/2019, pari a complessivi 8000, coperti con contratti finanziati con risorse statali e distribuiti nelle varie scuole di specializzazione accreditate come individuate nell'allegato 1 del decreto del MIUR in argomento;
- i posti finanziati con risorse regionali, con risorse di altri enti pubblici e/o privati, e i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Il decreto del MIUR n. 617 dell'8 luglio 2019 sopra citato richiama le disposizioni adottate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla possibilità, per le medesime, di adottare specifiche norme per l'individuazione dei candidati e l'erogazione dei contributi annuali a fa-

vore dei medesimi e delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, in considerazione e tenuto conto del fabbisogno rilevato in relazione alle singole discipline.

Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999:

- l'articolo 36, comma 1, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica siano determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei principi ivi previsti;
- l'articolo 37 prevede che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione, il medico in formazione stipuli uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università (dove ha sede la scuola di specializzazione) e con la Regione (nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione);
- l'articolo 39 dispone che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, sia corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa e da una parte variabile, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 febbraio 2015, n. 68, di concerto con il Ministero della salute, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", sono state altresì individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi e la durata del corso di studi.

Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2017, n. 130, recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", prevede che alle scuole di specializzazione di area sanitaria si acceda con concorso annuale per titoli ed esami, indicando quale termine per la pubblicazione del bando, entro il 31 maggio di ciascun anno, disponendo, altresì, che con decreto del medesimo Ministero sia quantificato il numero di posti previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

La legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, recante "Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia", tra le altre cose, al comma 5, dell'articolo 1, richiama i pochi criteri individuati per l'accesso ai contributi aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale vigente.

La legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)), al comma 46 dell'articolo 5 prevede che: "I contributi annuali previsti dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), sono estesi nei limiti stabiliti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche per la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso università non sarde e sede aggregata presso le università degli studi della Sardegna. Possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- siano nati nel territorio della Regione;
- siano figli di emigrati sardi;
- siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica.

I beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza."

Con la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialistica medica. Modifica del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013)", sono modificati i requisiti per accedere ai contributi prevedendo, all'articolo 1, che "La lettera c) del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale del 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), sia così sostituita: "c) siano residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica o abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari".

I criteri a suo tempo introdotti dalla Regione per l'erogazione dei contributi in favore degli aspiranti specializzandi e le modifiche introdotte successivamente e sopra richiamate, non hanno arginato l'esodo degli specializzandi in formazione e, a specializzazione acquisita, non hanno potuto recuperare le risorse investite in favore di coloro che hanno successivamente abbandonato il percorso di formazione.

Si ritiene, pertanto, di:

- dover meglio raccordare la normativa regionale con le disposizioni nazionali vigenti;
- dare attuazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione, sede di scuola di specializzazione, dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, non come mero assolvimento di un obbligo bensì per dare ampia attuazione alla funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente;
- introdurre nuovi ed ulteriori criteri che consentano alla Regione di salvaguardare i livelli occupazionali dei medici specializzandi presso le sedi territoriali assegnate per un tempo minimo al fine di garantire il soddisfacimento del fabbisogno specialistico rilevato, comunicato al ministero competente nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente e coerenti con la programmazione sanitaria regionale annuale;
- attivare i necessari protocolli non solo con le università e le aziende sanitarie sedi di scuola di specializzazione e rispettive regioni in cui risultano localizzate al fine di stipulare idonei protocolli di collaborazione nel rispetto delle rispettive esigenze.

Preoccupano le costanti e importanti carenze di specialisti rilevate nella rete ospedaliera della Sardegna, confermati dai numeri programmati a livello Stato-regioni mai colmati (a causa dei perenni esodi in altre realtà della Penisola) e, pertanto, perennemente inadeguati e insufficienti per garantire le quote di specialisti da assegnare al Sistema sanitario regionale della Sardegna per l'ordinario funzionamento dei presidi. Così come si rileva la situazione regionale di inadeguatezza numerica, aggravata dall'attuale stima dell'età media dei medici dipendenti, pari a 53 anni, dato che entro il 2025 comporterà l'uscita dal sistema (per pensionamento) di oltre 1.154 medici specialisti tra convenzionati e liberi professionisti e, tra il 2018 e il 2022, di 522 medici di medicina generale, stima che, se proiettata al 2028 sale a 1.207.

È necessario, dunque, frenare o quanto meno ridurre tale fuga di specializzandi mediante l'adozione di norme più incisive atte a selezionare gli specializzandi nell'Isola per fronteggiare questa emergenza dovuta alla carenza di specifiche figure professionali.

L'articolato della proposta di legge, oltre a confermare la necessità di una rilevazione triennale del fabbisogno formativo da comunicare al Ministero competente nei termini stabiliti dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 più volte richiamato, introduce ulteriori criteri vincolanti per i beneficiari, attingendo a modalità e strumenti già sperimentati e adottati in altre regioni italiane e in altri stati europei (best practice), allo scopo di limitare le ingenti perdite a danno della Regione determinate, da un lato dalla perdita delle professionalità specializzate, dall'altra dalla contestuale perdita delle risorse finanziarie utilizzate per la formazione degli stessi professionisti che abbandonano a specializzazione in corso o a conclusione della stessa.

Si rileva, infine, che, in considerazione delle difficoltà relative al reperimento delle risorse da destinare all'incremento dei contratti di formazione specialistica e delle borse formative statali, altre regioni italiane hanno attinto ai fondi dei Programmi operativi (PON e POR) 2014-2020.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Riferimenti normativi

1. La presente legge si ispira alla normativa nazionale di seguito richiamata:

- a) decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)";
- b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- c) decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- d) decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";
- e) decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.";
- f) decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 e la legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, recante: "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.", con particolare riguardo all'articolo 12, comma 3;
- g) decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 617 dell'8 luglio 2019 concernente la distribuzione dei posti per la specializzazione in medicina per l'anno accademico 2018/2019;

- h) Conferenza delle regioni e delle province autonome del 25 luglio 2019, codificato come segue: 2019/137/CR7a/C7, concernente "Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 25 giugno 2019, n. 60".

Art. 2

Oggetto e finalità

1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario con particolare riferimento, prioritariamente, alla:

- a) formazione specialistica dei medici;
- b) formazione specifica dei medici di medicina generale e, secondariamente, alla formazione specialistica post lauream dei professionisti non medici di area sanitaria, individuati annualmente su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in relazione alla rilevazione del fabbisogno e della programmazione sanitaria;

2. Gli interventi di cui alla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale, attraverso:

- a) l'incentivazione del percorso formativo specialistico dei medici nelle branche specialistiche di maggiore bisogno secondo le risultanze della rilevazione annuale e triennale effettuata dalla Regione nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente sopra richiamata;
- b) l'incentivazione del percorso formativo specifico in medicina generale dei medici;
- c) l'incentivazione della qualificazione professionale specialistica dei professionisti non medici di area sanitaria e della qualificazione professionale universitaria di area sanitaria;
- d) l'incentivazione all'utilizzo delle procedure, modalità e strumenti di rilevazione del fabbisogno inerente alle diverse aree del Servizio sanitario regionale, di seguito SSR, da parte dei servizi competenti;
- e) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, l'Azienda per la tutela della sa-

lute Sardegna (ATS), l'Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS), l'Azienda ospedaliera Brotzu, le aziende ospedaliero-universitarie e le università, anche al fine di inserire le strutture del Servizio sanitario regionale (SSR) nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione.

3. La Giunta regionale, sentita l'ATS Sardegna, le ASSL e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti, dei medici di medicina generale e di professionisti non medici di area sanitaria nell'ambito del SSR, tenuto conto:

- a) della programmazione regionale in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche nell'ambito del SSR;
- b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

Art. 3

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso

di specializzazione e, in ogni caso, per un tempo non inferiore al biennio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, protocolli di intesa con le università regionali e altre strutture sanitarie regionali, nazionali e transnazionali, associate, accreditate, parificate e riconosciute per la stipula dei contratti di formazione specialistica finalizzati alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del SSR nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione.

4. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università e altre strutture sanitarie regionali, nazionali e transnazionali, associate, accreditate, parificate e riconosciute per la stipula dei contratti di formazione specialistica finalizzati alla frequenza dei corsi di specializzazione presso le scuole di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali.

5. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il diploma di maturità conseguito presso uno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado dell'isola, ovvero conseguimento, a seguito dei corsi predisposti e in accordo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e nelle more della piena applicazione della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) (articoli 9, 10, 11, 12, 24) di una certificazione QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) C1 di Lingua sarda o Catalano di Alghero, Gallurese, Turritano o Tabarchino. In attesa dell'applicazione dei criteri QCER come previsto dalla legge regionale n. 22 del 2018 è con-

siderata equipollente, come stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge medesima, la certificazione rilasciata in via provvisoria dall'Assessorato competente;

- b) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale finanziato dalla Regione (legge regionale n. 5 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni), anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.

6. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università e gli altri enti convenzionati con le scuole di specializzazione all'uopo individuate, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 e l'impegno a prestare servizio presso l'ATS Sardegna secondo le modalità di cui all'articolo 4.

7. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale.

Art. 4

Obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:

- a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;
- b) prestare servizio presso le strutture dell'ATS, l'AREUS, l'Azienda ospedaliera Brotzu, AOU e le altre strutture convenzionate, per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a:

- a) partecipare, negli otto anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici, finalizzati all'assunzione, banditi dal SSR che

- prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione;
- b) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta o nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, negli otto anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, e a presentare domanda per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dal SSR, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento;
 - c) svolgere la propria attività professionale specialistica, per tutta la durata del contratto, presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle Università e dagli enti convenzionati come stabilito negli appositi protocolli d'intesa annuali;
 - d) prestare la propria attività lavorativa, entro gli otto anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del SSR e presso le università dell'isola per un periodo di 5 anni qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 90 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'ATS con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

Art. 5

Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

1. Il medico assegnatario di un contratto

aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi o non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 4 versa alla Regione l'80 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 4 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

- a) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei quattro anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
- b) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei quattro anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
- c) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 4 versa alla Regione:

- a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per il SSR, un importo pari al 50 per cento della percentuale stabilita come sanzione da applicarsi in relazione all'inadempimento rispetto ai cinque anni minimi previsti;
- b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 20 per cento della percentuale stabilita come sanzione da applicarsi in relazione all'inadempimento rispetto ai cinque anni minimi previsti.

Art. 6

Trasferimenti ad altra Regione

1. Non si applicano gli articoli 4 e 5 qualora, per sopravvenute esigenze personali, sia richiesto il trasferimento del medico in formazione con contratto di formazione specialistica tra regioni o tra Regione e Provincia autonoma.

2. La richiesta è presa in esame solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con contratto di formazione messi a disposizione o resisi vacanti successivamente per lo stesso corso;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole della Regione o Provincia autonoma di destinazione che si assume i relativi oneri sollevando dall'obbligo la regione di provenienza;
- c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b) può essere valutata la possibilità di una compensazione di specializzandi, ovvero: per una unità che si sposta si verifica la possibilità di coprire il posto reso vacante con altra unità sempre che il percorso di specializzazione risulti tra quelli indicati come prioritari dalla Regione accogliente ed il medico in formazione accetti le condizioni della Regione accogliente.

Art. 7

Posti aggiuntivi di formazione specialistica per laureati non medici dell'area sanitaria

1. La Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), in favore dei laureati non medici dell'area sanitaria, al fine di incentivarne la formazione specialistica e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture del SSR.

2. La Giunta regionale, in esito alla rilevazione annuale del fabbisogno di personale e di figure specialistiche, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999 dall'Assessorato regionale competente per il tramite delle strutture del SSR, determina, con proprio atto, le discipline (e quindi le figure professionali) per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le relative

borse di studio prevedendo, inoltre, la relativa spesa per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, protocolli di intesa con l'ATS Sardegna, l'AREUS, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, le aziende ospedaliero-universitarie e le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del SSR nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sedi delle scuole di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti e le modalità di erogazione del finanziamento dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio.

4. Possono accedere ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio i laureati non medici dell'area sanitaria in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
- b) il diploma di maturità conseguito presso uno degli istituti di Scuola secondaria di secondo grado dell'isola, ovvero conseguimento, a seguito dei corsi predisposti e in accordo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e nelle more della piena applicazione della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) (articoli 9, 10, 11, 12, 24) di una certificazione QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) C1 di Lingua sarda o Catalano di Alghero, Gallurese, Turritano o Tabarchino. In attesa dell'applicazione dei criteri QCER, come previsto dalla legge regionale n. 22 del 2018, è considerata equipollente, come stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge medesima, la certificazione rilasciata in via provvisoria dall'Assessorato competente;
- c) non avere già beneficiato di una borsa regionale, anche in caso di rinuncia o interru-

zione della formazione già iniziata.

5. L'assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l'impegno a prestare servizio presso le strutture del SSR secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso al contratto aggiuntivo regionale.

Art. 8

Obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio:

- a) consegua il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa di studio;
- b) presta servizio presso le strutture del SSR per un periodo minimo complessivo di cinque anni negli otto anni successivi al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), l'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio si impegna a:

- a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici banditi dal SSR che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), e accettare l'eventuale proposta di assunzione;
- b) presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie aziendali di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti di settore, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, e a presentare domanda per la copertura di incarichi vacanti pubblicati dal SSR;
- c) svolgere la propria attività professionale di

formazione specialistica, per tutta la durata del contratto, presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle università sedi di corso di specializzazione, come stabilito negli appositi protocolli d'intesa annuali e nelle convenzioni;

- d) prestare la propria attività lavorativa, entro gli otto anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del SSR per un periodo di tre anni qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 90 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'ATS Sardegna con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 9

Inadempimenti agli obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che rinunci al corso di studi e non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 8, versa alla Regione l'80 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 8 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

- a) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

- b) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
- c) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 8 versa alla Regione:

- a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'ATS Sardegna, un importo pari al 50 per cento della percentuale individuata quale sanzione per l'inadempimento rispetto ai cinque anni minimi previsti;
- b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 20 per cento della percentuale individuata quale sanzione per l'inadempimento rispetto ai cinque anni minimi previsti.

Art. 10

Borse di studio per i medici in formazione specifica in medicina generale

1. La formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) il titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, che comprende gli articoli dal 21 al 32;
- b) il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, all'articolo 17 e all'articolo 19;
- c) il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

- ne.", con particolare riferimento all'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale);
- d) decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e la legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, recante: "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.", con particolare riguardo all'articolo 12, comma 3.

2. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con l'ATS Sardegna e l'Ordine dei medici della Regione, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente.

3. Le regioni possono individuare borse aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale in virtù delle esigenze espresse in sede di rilevazione del fabbisogno, comunicato al competente Ministero nei termini previsti dalla normativa vigente e in numero adeguato alle risorse disponibili.

4. Per beneficiare della borsa di studio regionale aggiuntiva i candidati:

- a) sottoscrivono prima dell'inizio delle attività didattiche, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di due anni, anche non continuativi, presso le strutture/servizi del SSR, nei tre anni successivi al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio regionale;
- b) dichiarano di non aver già beneficiato di una borsa di studio regionale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

5. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio regionale.

6. L'importo, i criteri e le modalità di assegnazione della borsa di studio aggiuntiva regionale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.

7. Le borse di studio di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2006 sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'ATS Sardegna sulla base dei trasferimenti di fondi dalla Regione all'ATS medesima, le cui modalità e importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, per l'intera durata del corso di formazione.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta annualmente gli atti necessari per dare attuazione alle eventuali disposizioni transitorie adottate dal Ministero in ragione di specifiche esigenze determinate ed emerse in relazione al fabbisogno trasmesso dalle singole Regioni entro i termini indicati dalla normativa vigente.

Art. 11

Obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10:

- a) conclude il corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione e consegue il relativo diploma;
- b) presta servizio presso le strutture del SSR per un periodo minimo complessivo di due anni nei tre anni successivi al conseguimento del diploma.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico in formazione specifica in medicina generale si impegna a:

- a) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale del primo anno successivo al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- b) presentare domanda, nei due anni successivi alla data di conseguimento del diploma, a fronte degli avvisi pubblicati dal SSR per la copertura di zone carenti di assistenza primaria.

3. Concorrono al computo del periodo di

servizio obbligatorio biennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dal SSR, per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Art. 12

Inadempimenti agli obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi o che, conseguito il diploma, non presenti domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale e, nei due anni dal conseguimento del diploma, non presenti domanda a fronte degli avvisi pubblicati dal SSR per la copertura di zone carenti di assistenza primaria, versa alla Regione l'80 per cento del valore della borsa di studio aggiuntiva della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

- a) se il medico ottempera a quanto previsto ma, nei due anni successivi alla data di conseguimento del diploma, non risulta utilmente posizionato nelle graduatorie;
- b) se il medico ottempera a quanto previsto, ma presta servizio, anche a tempo determinato, per un periodo inferiore a quello minimo complessivo previsto di due anni.

3. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 11 versa alla Regione:

- a) nel caso di cui al comma 2, lettera a), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'ATS Sardegna, un importo pari al 50 per cento della percentuale indicata quale sanzione per l'inadempimento rispetto ai due anni minimi previsti;
- b) nel caso di cui al comma 2, lettera b), un importo pari al 40 per cento della percentuale indicata quale sanzione per l'inadempimento rispetto ai due anni minimi previsti.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione statale in relazione a specifiche esigenze finanziarie intervenute in corso d'anno in relazione all'anno di competenza ed al triennio di riferimento, la borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 è corrisposta, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, a tutti i medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione che ne facciano richiesta, compresi quelli che frequentano il secondo e il terzo anno di corso, per i quali si applicano le condizioni di accesso e l'obbligo di assoggettamento agli impegni di cui al medesimo articolo 10, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Art. 14

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia);
 - b) il comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013;
 - c) legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialistica medica, Modifica del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2013).

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, un programma di spesa triennale nel rispet-

to degli atti di programmazione regionale così come indicato nel decreto legislativo n. 368 del 1999.

2. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge, determinati in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2019 (a.a. 2019/2020), 2020 (a.a. 2020/2021) e 2021 (a.a. 2021/2022), si fa fronte a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo FSE Sardegna 2014/2020 iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2021 in conto alla missione 01 - programma 12 - titolo I, ovvero con altre risorse afferenti a piani operativi differenti.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).